



Regolamento comunale per la pascolazione (Appendice al Regolamento forestale comunale)

(25 aprile 1915)

La pascolazione sul territorio del Comune di Brusio vien regolata dalle seguenti disposizioni:

I pascoli comunali vengono divisi in alpi, maggesi e piano.

- Art. 1. Si calcola zona alpiva: dalla Valle d'Irola toccando inferiormente il prato del Campasciöl in linea retta sino al Crap delle Fratte, indi passando frammezzo al Piedin di sopra del Campasc ed il cosiddetto Crap di Frandül (fra la Salina e Frandül) pure in linea retta alla strada della Salina sino ai ruderi del Basisc dei Cogn discendendo poi man mano sino in fondo al prato della Fratta seguitando in dentro fin sotto il prato di Stablel ed alla strada che da Plaz conduce a S. Romerio. L'alpe Pescia-Anzana.
- Art. 2. La parte inferiore alla zona sopradescritta compreso Golbia è calcolata maggesi e piano.
- Art. 3. La pascolazione sull'alpivo è proibita sino all'alpamento. I trasgressori incorrono in una multa di fr. 1.-- per capo bovino e cts. 50 per capo minuto e per ogni volta.
Resta inoltre proibita la pascolazione delle pecore dalla metà di aprile sino dopo il disalpo sui pascoli del piano e maggesi.
- Art. 4. La linea di confine determinante il pascolo delle vacche da quella delle pecore è la seguente:
Cominciando dal confine italiano orizzontalmente sino in cima all'Opoli, ove verrà fissato un termine naturale più preciso, dirimpetto al ponte di Campocologno seguitando in linea retta sino al piede del Crap di fuori al Crap dell'Arbul ed alla presa d'acqua di Campascio. I Crap delle Motte, Crapelli di Raudè, Gandone dei Sassi, Cornale, Buco d'Isella, Buco del Rovalo, Crappelli del Dosso vicino a Cantonascio, seguitando il piede del monte sino ai Vestaggi del Salta al Dosso a metà del Mott Palü, all'Arcada del Solcone e dietro al piede della Sassa seguitando il sentiero nuovo della Ganda dei Spinun sopra le Code. Tutta la tenuta di Golbia venendo in fuori dietro il piede dei Crap sino al Dosso del Castelletto e così avanti dal piede dei Crap sino al Saiento.
Da qui seguendo il piede dei Sassi sino al Valgello della Parada indi ascendendo sino al sentiero dei Piatun e da qui in linea retta sino al Valgel dell'Arbul discendendo sino al piede delle Crotte seguitando il piede dei Sassi sino al Poschiavino. Nella tenuta del Valgell dell'Orso la strada di Scala.
Tra i fondi di Viano e Zavena dalla Via d'Irola sino alla Valle Grande sino alla linea dell'alpivo è proibita la pascolazione colle pecore.
- Art. 5. Le insinuazioni per la pascolazione devono venir fatte ogni anno entro il mese di giugno. Omissioni verranno multate con doppia tassa. Le false insinuazioni con triplice tassa.

- Art. 6. I proprietari d'alpi sono in dovere di far insinuare entro i primi otto giorni dall'alpeggio il bestiame forestiero sul loro alpe, maggese o piano all'ufficio forestale. I medesimi sono responsabili per le tasse del bestiame dei loro fittavoli o casari. Bestiame perito durante la stagione è esente da tassa di pascolazione.
- Art. 7. I casari forestieri devono pagare nello stesso tempo colle tasse di pascolazione una tassa di consumo per legna di cts. 30 per vacca da latte, sottinteso legna morta.
- Art. 8. Ai forestieri è proibita l'esportazione di visiga uso foraggio; contravventori incorrono in una multa di fr. 10.-- per priala.
- Art. 9. Il bestiame sugli alpi a sinistra della valle vien ripartito sui singoli monti come segue ed in base anche al prodotto ed estensione:

Bratello	vacche	10	Predosino	vacche	6
Campasciöl	vacche	7	Fontana di sopra	vacche	8
Grüm di sotto	vacche	12	Fontana di sotto	vacche	6
Grüm di sopra	vacche	6	Mott	vacche	8
Salina	vacche	12	Toni	vacche	6
Murus di sopra	vacche	8	Piedin col Fopin	vacche	4
Murus di sotto	vacche	12	Stavajone	vacche	12
Grassi	vacche	6	Stablello sopra	vacche	4
Predosascio	vacche	12	Stablello sotto	vacche	3
Piazzo	vacche	10	Fratta	vacche	6

N.B. Una vacca equivale ad una giovenca ed un vitello dell'annata.

- Art. 10. Tasse per la pascolazione sull'alpivo, escluso Pescia-Anzana.

		<u>Patrizi</u>	<u>Domiciliati</u>	<u>Esteri</u>
Vacche	fr.	3.--	4.50	6.--
Giovenche	fr.	2.--	3.--	4.--
Vitelli	fr.	1.20	1.80	2.40
Capre	fr.	1.--	1.50	2.--

- Art. 11. Tasse per la pascolazione al piano e maggese.

		<u>Patrizi</u>	<u>Domiciliati</u>	<u>Esteri</u>
Cavallini	fr.	2.--	3.--	4.--
Vacche	fr.	2.--	3.60	4.--
Giovenche	fr.	1.--	1.50	2.--
Vitelli	fr.	0.50	0.75	1.--
Capre	fr.	1.--	1.50	2.--
Capretti	fr.	0.50	0.75	1.--
Pecore	fr.	0.50	0.75	1.--
Agnelli	fr.	0.20	0.30	0.40

Il bestiame su alpi nel territorio comunale, ma di proprietà di esteri (l'alpe) si tassa come il bestiame estero. Il proprietario dell'alpe pagherà invece una tassa per congondimento di legna morta di fr. 10.--, cadendo però la tassa di cts. 30 per vacca prevista all'art. 7.

Art. 12. Resta severamente proibito il raccogliere letame sui pascoli comunali. Contravventori incorrono in una multa di fr. 1 per volta.

Art. 13. Al piano ogni famiglia può tenere durante l'estate per la pascolazione due vacche da latte ed un vitello dell'annata proprio, oppure una vacca da latte e due vitelli propri.
Viano si considera come piano.

Art. 14. L'inalpamento è permesso col 15 giugno. Sino all'arrivo delle mandre italiane coloro che hanno già inalpato non possono pascolare fuori dalle loro tenute. Contravventori vengono multati colle stesse multe come coloro che inalpano prima del tempo prescritto, art. 3.
Negli anni che l'importazione di bestiame italiano per l'alpeggio fosse proibita, il termine d'alpeggio resta il 15 giugno.

Art. 15. Sul maggese il bestiame che pascola durante l'estate va limitato al seguente scomparto:

Roncalvino	vacche	2	vitelli	2
Presentia	vacche	4	vitelli	2
Predascio	vacche	6	vitelli	4
Frendül	vacche	8	vitelli	4 compreso quello di casa.
Zavena di dentro	vacche	6	vitelli	3
Zavena di Nussio	vacche	2	vitelli	2
Zavena Rinaldi	vacche	1	vitelli	1
Zavena Zala-Pianta	vacche	1	vitelli	1
Zavena Zala Lor.	vacche	1	vitelli	1
Zavena Zampatti	vacche	1	vitelli	1
Piedascia	vacche	2	vitelli	1
Campasc	vacche	6	vitelli	2
Plaz	vacche	2	vitelli	1
Irola Monigatti M.	vacche	1	vitelli	1 oltre il bestiame di casa
Irola Comini	vacche	1	vitelli	1 oltre il bestiame di casa
Irola Bana	vacche	1	vitelli	1
Irola Zala Alf.	vacche	1	vitelli	1 oltre il bestiame di casa
Irola Monigatti	vacche	1	vitelli	1 oltre il bestiame di casa.

GOLBIA di

Morosani Michele	vacche	1	vitelli	1
Cao Antonio e Gildo	vacche	2	vitelli	2
Galezia Pietro	vacche	3	vitelli	2
Della Cà Eredi	vacche	2	vitelli	2
Raselli Giovanni	vacche	2	vitelli	1
Pagani Eredi	vacche	2	vitelli	2
Mott di Paravicini	vacche	2	vitelli	2

Mott di Tuena Andrea	vacche	1	vitelli	2
Mott di Rampa Augusto	vacche	2	vitelli	1

N.B. La Golbia di sotto e di dentro si calcolano piano.

- Art. 16. Il presente regolamento entra in vigore tosto che avrà ricevuta la sanzione dell'assemblea popolare comunale. Esso forma parte del regolamento forestale e verrà aggiunto al medesimo in forma di appendice.
- Art. 17. I diritti di pascolazione non sono trasferibili a terzi.
- Art. 18. Tutto il bestiame pascolante dai primi aprile alla fine di ottobre deve essere custodito.

Regolamento per la custodia del bestiame minuto

(18 maggio 1918)

È proibita la pascolazione senza custodia su tutto il territorio di Brusio. È obbligatoria la custodia del bestiame minuto per mezzo di un pastore collettivo da nominarsi e pagarsi dai proprietari del predetto bestiame, sia ogni contrada, sia per più contrade riunite. Privati che vorranno pascolare bestiame minuto dovranno condurre lo stesso legato. Ai contravventori saranno applicabili le multe previste dalla cifra 8 dell'art. 35 del regolamento for., cioè come per la pascolazione in tratti rinnovellati. L'ufficio forestale è incaricato della sorveglianza come prescrive la legge.